

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CCNL Per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca e della imprenditoria ittica

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di Luglio, in Roma, presso la sede della AGRIPESCA, in Via in Lucina n. 10

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Segretario Generale Enzo Capobianco dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco, assistiti da Amerigo Tusino, Giuseppe Pullara, Mari Ara, Giangrazio Ceglia e Alessandro Mattesini;

ANAPI PESCA Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca rappresentata dal Presidente Nazionale Ivan Corea AGRIPESCA Federazione delle Imprese Agricole, della Pesca e della Acquacoltura – Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata Dal Presidente Nazionale Mario Serpillo, assistito dal Vice Presidente Francesco Leone

E

CONFSAL PESCA, rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, dai vice segretari Alfredo Mancini, Calogero Fulvio Fiorentino e da Giulia Mariani con l'assistenza della CONFSAL, rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta,

si è addivenuti all'accordo di modifica, integrazione e conseguente integrale sostituzione degli artt. 67 e 70 (pagg. nn. 33 e 34) del Contratto Collettivo Nazionale Per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca e della imprenditoria ittica sottoscritto in data 27 giugno 2019, costituente parte integrante del presente accordo e, per tutta la durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.

Per l'effetto, gli articoli precedentemente indicati sono integralmente sostituiti dai seguenti:

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art.67 - Requisiti di applicabilità

1) Il contratto di lavoro a tempo determinato è destinato a soddisfare le esigenze variabili sia dei datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei lavoratori per svolgere determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori interessati a svolgere tale attività, anche in forme di telelavoro o lavoro agile, per i quali casi si richiamano le norme di legge applicabili.

2) Le assunzioni con contratto a tempo determinato - per il personale non imbarcato - sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate con le stesse modalità previste per l'assunzione a tempo indeterminato.

3) Ai sensi dell'art.19 c. 2 del D.Lgs.n.81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, salvo diverse disposizioni di legge e disposizioni regolamentanti anche di specifici settori di attività, non può avere una durata complessiva superiore a n. 24 (ventiquattro) mesi. Le assunzioni con contratto a tempo determinato per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, possono essere effettuate senza alcuna specifica causale per una durata non superiore a 12 (dodici) mesi. Qualora al contratto di lavoro subordinato sia apposto un termine di durata superiore a 12 (dodici) mesi, fermo restando il limite massimo di durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, l'apposizione del termine è consentita solo in presenza di almeno una delle delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.


4) L'assunzione a tempo determinato finalizzata alla sostituzione di un lavoratore/lavoratrice può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.n.151/2001.

5) L'azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSA Informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili.

Art.70 - Durata e proroghe

1) Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte (quattro) nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

2) Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

CONFILAVORO PMI


ANAPI PESCA



AGRIPESCA



CONFSAL PESCA

